

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3516

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLICANI, ARIOSTO, BRANDI, VIZZINI, RIGHETTI, CATTANI,
ALPINO, AVERARDI, SANTI, FORNALE**

Presentata il 20 ottobre 1966

Riconoscimento giuridico dell'Istituto superiore di scienze sociali di Urbino

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione della evoluzione del nostro sistema universitario, la quale comprende così gli aspetti strutturali e legislativi come il più qualificante settore delle didattiche e delle metodologie applicate negli studi, rappresenta il più nobile impegno dello Stato democratico e costituisce il parametro delle capacità innovative della presente legislatura.

In realtà, più che stimolare nuove elaborazioni o ricerche, si tratta, quanto meno nella immediatezza, di valorizzare quegli indirizzi e quelle forze che, da anni, si vanno affermando, nel campo universitario, come testimonianza di un rinnovato ordine e che, benché compresse o racchiuse nel bozzolo del conformismo ufficiale, rispecchiano le esigenze più avanzate e, dunque, il modello cui deve ispirarsi la riforma.

La presente proposta di legge, seppure limitata ad una particolare fattispecie, tende a collocarsi nell'alveo maestro della riforma universitaria e, in un certo senso, ad indicarne le linee di sviluppo.

Tralasciamo, di proposito, la rievocazione dei singolari valori acquisiti dall'Istituto superiore di scienze sociali di Urbino, il quale, ancorché giovane per la sua costituzione, si è imposto, per la dottrina dei suoi quadri docenti, per l'eminenza dei suoi programmi, e

soprattutto per l'originalità delle sue concezioni, come una tra le più nobili cattedre del nostro insegnamento universitario ed un faro di formazione che dischiude le vie nuove del sapere e della riaffermazione della personalità umana nella società contemporanea.

Esso è basato sul principio dell'associazione delle scienze umane e sociali mirante a restituire al possesso degli strumenti tecnici la sua finalità umana e alla prospettiva umana la capacità di esprimersi in operante realtà. E quanto si richiede, in effetti, per tutte le nuove professioni che operano, appunto, nella definizione di ampi inderogabili aspetti della realtà umana: nel campo della dirigenza sociale, aziendale, assistenziale e sindacale, delle relazioni pubbliche (informazione, propaganda, ecc.), dell'educazione e dell'insegnamento.

Orbene, non v'ha dubbio che l'evolversi delle prospettive dell'ordinamento universitario non può non completarsi con un corso di studi in cui opportunamente vengano soddisfatte le istanze di un'ampia visione congiuntamente umana e sociale, in corrispondenza ai compiti di professioni dirigenziali altrimenti trascurate dall'arco degli studi universitari, per le quali invece si richiede, per la loro non lieve responsabilità, una debita formazione raggiunta attraverso adeguati studi, che,

per non cadere nell'eccesso di cui si va avvedendo la stessa esperienza altrui, non dovranno appiattirsi in fredde tecniche, né, d'altra parte, dovranno disperdersi in una generica e astratta professione umana.

A tali scopi corrisponde il fecondo impegno dell'Istituto urbinato, la cui vitalità è con-

fermata, se altro non sovvenisse, dalla numerosa adesione dei discenti (quasi trecento iscritti) a dimostrazione indiscutibile di quanto con il suo sorgere esso sia venuto a riempire un vuoto e rappresenti una viva e moderna esigenza della realtà sociale del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto superiore di scienze sociali di Urbino, promosso e retto dall'Istituto urbinato di studi e ricerche sociali, è riconosciuto come Istituto di istruzione universitaria libero con attuazione dall'anno accademico 1965-1966.

Esso ha grado universitario, personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

ART. 2.

L'Istituto superiore di scienze sociali di Urbino, congiuntamente con l'« Istituto urbinato di studi e ricerche sociali », ha lo scopo di promuovere, nella loro connessione, il progresso delle scienze umane e sociali, contribuendo al definirsi delle nuove professioni corrispondenti ai compiti dell'interpretazione dei fatti sociali e di ogni conseguente intervento fondato, oltre che sulla conoscenza delle tecniche adeguate, sulla approfondita consapevolezza delle problematiche umane; e pertanto, con il suo corso di studi, si qualifica in corrispondenza sia ai compiti della dirigenza sociale, aziendale, assistenziale e sindacale sia ai compiti delle relazioni pubbliche (e, per esse, della informazione e della propaganda), inoltre destinandosi insieme a quanti, nella educazione e nell'insegnamento, intendono improntare la loro opera di approfondita consapevolezza umana.

L'Istituto conferisce la laurea in scienze umane e sociali.

ART. 3.

L'Istituto ha uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'Istituto stesso, i piani di studio, l'or-

ganico, lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza dei docenti e del personale, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

All'Istituto possono iscriversi i diplomati di qualunque Scuola media superiore italiana o straniera, che dia accesso a Facoltà universitarie.

ART. 4.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 13 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in Scienze umane e sociali.

ART. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto urbinato di studi e ricerche sociali sottoporrà al Ministro della pubblica istruzione lo statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali di Urbino. La sua approvazione seguirà con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentito il parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali modificazioni si procederà con le medesime modalità.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni generali sulle Università e Istituti superiori liberi, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.